

IL TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

CRON. N.
REP. N.
R.G. FALL. N.
R.G. N. **3207/2018**

Composto dai magistrati:

Dott. Antonello Fabbro	Presidente rel.
Dott. Alessandro Girardi	Giudice
Dott. Alessandro Bagnoli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con **ricorso ex art. 98 L.F.**

da

Agenzia delle Entrate – Riscossione (Avv. **ti Cimetti e Parente**)

CONTRO

Fallimento [redacted] s.r.l. in liquidazione (Avv. **Alessandro Lazzaroni**, Giudice Delegato dott.ssa Petra Uliana, curatore dott.ssa Cristina Mucciardi).

In punto: opposizione allo stato passivo

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

sentito il Giudice Relatore,

osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 99 L.F. del 26.4.2018 Agenzia delle Entrate –Riscossione (di seguito anche Agenzia) proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento **[redacted] s.r.l. in liquidazione** (di seguito anche Fallimento), chiedendo:



"...che l'On.le Tribunale adito (...), in riforma del decreto di esecutività dello stato passivo, voglia ordinare la rettifica, ed ivi ammettere Agenzia delle entrate -Riscossione, se del caso con riserva ai sensi dell'art. 88 D.P.R. 602/73, per i crediti di cui in parte narrativa, nei termini e con i titoli di privilegio indicati nella domanda di ammissione allo stato passivo".

Agenzia deduceva che il Tribunale non aveva tenuto in considerazione la normativa introdotta dalla L. n. 33 del 2015 che dovrebbe essere inquadrata quale norma di interpretazione autentica, suscettibile di attribuire il privilegio in parola anche per le operazioni di concessione di credito anteriori alla sua entrata in vigore, e quindi ai crediti di regresso scaturenti dall'inadempimento rispetto al finanziamento originario.

Si costituiva il Fallimento chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

I fatti che hanno dato origine al credito della Agenzia sono i seguenti:

Nel corso del 2008 Banca Popolare di Garanzia prestava garanzia in favore di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., a copertura di un finanziamento di Euro 200.000,00 erogato da quest'ultima a beneficio della società HTS S.r.l., contestualmente Banca Popolare di Garanzia chiedeva ed otteneva dal Fondo Pubblico di Garanzia, con delibera del 09.7.2008, la copertura del 90% rispetto a detta operazione di finanziamento, che veniva garantita, tra gli altri, anche da Foma S.r.l., oggi fallita, la quale prestava fideiussione in favore di HTS S.r.l. successivamente si verificava, tuttavia, l'inadempimento al contratto di finanziamento della debitrice principale HTS S.r.l., senza che intervenisse la copertura di Banca Popolare di Garanzia.

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. allora escuteva la garanzia del Fondo ex L. n. 662 del 1996, ottenendo la liquidazione della perdita, determinata dal gestore del Fondo, Banca del Mezzogiorno -Medio Credito Centrale S.p.A., in Euro 77.095,92, con valuta 13.8.2013, acquisendo così il diritto di rivalsa (ex art. 1203 c.c., ed ai sensi dell'art. 2, comma IV, del DM 20.6.2005) nei confronti del beneficiario inadempiente (HTS S.r.l.), con surroga anche in tutti i diritti spettanti al finanziatore rispetto alle

altre garanzie reali e personali prestate nell'ambito dell'operazione, tra le quali anche l'anzidetta fideiussione prestata da **Firma S.p.A.** in favore di **FIR S.p.A.**

L'opponente sostiene che il privilegio invocato si fonda sull'art. 8-bis del d.l. n. 3/2015 ⁽¹⁾ convertito nella L. 33/2015, ritenuto applicabile anche per il passato, o meglio: ritenuto applicabile sul presupposto che *"la decisione sul rango prelatizio o chirografario del credito deve essere assunta alla luce della normativa vigente al tempo dell'esame di esso ai fini della ricomprensione nello stato passivo"* (pag. 8 del ricorso).

La regola sopra enunciata non trova conforto nelle decisioni della S.C., la quale ha più volte affermato, invece, che *"le norme del diritto civile che attengono alla qualità, privilegiata o meno, di alcuni crediti trovano applicazione con riferimento al momento in cui il credito è sorto e non a quello in cui il credito viene fatto valere"* (Cass. S.U. 5685/2015).

La disposizione di cui all'art. 8-bis comma 3 D. L. 3/2015 è entrata in vigore il 24/3/2015, quindi successivamente al sorgere del credito, ed è norma innovativa di natura non interpretativa e quindi non retroattiva, perché non viene qualificata come tale dal legislatore.

Né tale norma può ritenersi di interpretazione autentica per motivi di sistema, dato che in giurisprudenza, all'epoca della sua emanazione, prevaleva nettamente la tesi che negava che il privilegio previsto dall'art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998 ⁽²⁾ si applicasse alle prestazioni a favore di terzi, come le garanzie.

L'opposizione va pertanto rigettata.

¹) art. 8-bis comma 3 d.l. 3/2015: *"Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni"*.

²) art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998: *"Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni."*

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,
rigetta l' opposizione,

condanna l' Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere al fallimento di F. [REDACTED]
[REDACTED] in liquidazione le spese di causa, che liquida in euro 4.000,00 per compenso
oltre a spese generali, c.p. e iva come per legge.

Treviso,

11/12/2018

IL PRESIDENTE

dott. Antonello Fabbro

